

-Spettabile Cliente

Oggetto: commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari

Gentile Cliente,

in data 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. n.198 del 8 novembre 2021, che regola le relazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli ed alimentari, con la finalità di contrastare le pratiche commerciali sleali.

In base all'art. 3 di tale decreto i contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari devono essere conclusi in forma scritta prima della consegna dei beni e devono indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Se le parti concordano tali elementi tramite un accordo quadro, l'obbligo di forma scritta può essere assolto tramite i seguenti documenti: documento di trasporto o di consegna, fattura, ordine di acquisto.

La durata del contratto di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata tra le parti, anche in ragione della stagionalità dei prodotti venduti.

Viene abrogato l'art. 62 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 e, con riferimento alle tempistiche di pagamento del prezzo, viene stabilito che nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, il versamento del corrispettivo debba avvenire nei seguenti termini:

- per prodotti agricoli ed alimentari deperibili entro 30 giorni dalla data di consegna o dal termine del periodo di consegna convenuto, che in ogni caso non può essere superiore ad un mese, oppure entro 30 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione;
- per prodotti agricoli ed alimentari non deperibili entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, che in ogni caso non può essere superiore ad un mese, oppure entro 60 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di cessione conclusi dal 15 dicembre 2021 e quelli in corso di esecuzione a tale data sono resi conformi entro sei mesi dalla stessa.

Al fine di ottemperare ai nuovi obblighi di legge provvediamo ad inviare l'accordo quadro o contratto di base allegato alla presente avente ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari tra le nostre aziende. Vi preghiamo di restituircene copia firmata per accettazione. In assenza di indicazioni contrarie entro 15 giorni dal ricevimento della presente tale accordo è da ritenersi accettato in ogni sua parte.

Certi di poter contare sulla Vostra collaborazione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione inviamo i migliori saluti.

Montichiari, 31 luglio 2022.

Comazoo scarl

Accordo quadro commerciale 2022

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per confermare il seguente accordo commerciale per l'anno 2022:

Durata del contratto	01.01.2022
Caratteristiche del prodotto	Prodotti agricoli / Cereali e loro derivati / Mangimi / Prodotti per alimentazione di animali/Animali vivi / Uova di volatili / Prodotti di origine animale
Quantità	Come da documento di trasporto o di consegna, fattura e/o ordine di acquisto
Modalità di consegna	Come da documento di trasporto o di consegna, fattura e/o ordine di acquisto
Prezzo di vendita	Come da fattura, ordine di acquisto e/o listino prezzi
Modalità di pagamento	Bonifico bancario / Ri.ba. / Rimessa diretta
Termini di pagamento	Termine ultimo di pagamento: - per i prodotti deperibili entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto come coincidente con il mese solare - per i prodotti non deperibili entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto come coincidente con il mese solare

Il presente accordo commerciale è da ritenersi accettato in ogni sua parte in mancanza di indicazioni contrarie da comunicarsi entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

Alla scadenza esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi da una delle Parti tramite Pec o Raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 90 giorni.